

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2014

PARTE PRIMA	7
DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC	7
Articolo 1	7
Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"	7
PARTE SECONDA	8
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	8
Articolo 2	8
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	8
Articolo 3	8
Imposta riservata allo Stato	8
Articolo 4	9
Soggetto passivo.	9
Articolo 5	9
Presupposto di applicazione	9
Articolo 6	10
Nozione di abitazione principale e pertinenze	10
Articolo 7	11
Base Imponibiledei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli	11
Articolo 8	12
Base imponibile delle aree edificabili	12
Articolo 9	13
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	13
Articolo 10	13
Aliquota e detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze	13
Articolo 11	14
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	14
Articolo 12	14
Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione	14
Articolo 13	14
Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici	14
Articolo 14	15
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e dai cittadini italiani residenti all'estero	15
Articolo 15	15
Unità immobiliari possedute dal personale appartenente alle forze armate ed alla carriera prefettizia	15
Articolo 16	15
Esenzioni ed altre forme di agevolazione	15

Articolo 17	17
Denunce	17
Articolo 18	18
Versamenti	18
Articolo 19	20
Attività di controllo ed interressi moratori	20
Articolo 20	21
Rimborsi e compensazioni	21
Articolo 21	22
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	22
Articolo 22	22
Regolazioni di imposta tra Stato e Comune	22
Articolo 23	23
Potenziamento dell'Ufficio Tributi	23
Articolo 24	23
Funzionario responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, riscossione coattiva e contenzios	o23
PARTE TERZA	24
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	24
Articolo 25	24
Oggetto del regolamento	24
Articolo 26	24
Soggetto attivo	24
Articolo 27	24
Presupposto	24
Articolo 28	25
Soggetti passivi	25
Articolo 29	25
Locali e aree scoperte soggetti al tributo	25
Articolo 30	26
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	26
Articolo 31	27
Gestione e classificazione dei rifiuti	27
Articolo 32	28
Rifiuti assimilati agli urbani	28
Articolo 33	28
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	28
Articolo 34	29
Produzione di rifiuti speciali non assimilati	29

Articolo 35	30
Tariffa del tributo	30
Articolo 36	31
Determinazione della base imponibile	31
Articolo 37	31
Istituzioni scolastiche statali	31
Articolo 38	32
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	32
Articolo 39	32
Determinazione delle tariffe del tributo	32
Articolo 40	33
Piano finanziario	33
Articolo 41	34
Classificazione delle utenze non domestiche	34
Articolo 42	34
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	34
Articolo 43	35
Zone non servite	35
Articolo 44	36
Mancato svolgimento del servizio	36
Articolo 45	36
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	36
Articolo 46	37
Riduzioni per rifiuti avviati al recupero	37
Articolo 47	38
Riduzioni tariffarie	38
Articolo 48	38
Altre riduzioni ed esenzioni	38
Articolo 49	39
Cumulo di riduzioni e agevolazioni	39
Articolo 50	39
Tributo giornaliero	39
Articolo 51	40
Tributo provinciale	
Articolo 52	40
Obbligo di dichiarazione	
Articolo 53	
Contenuto e presentazione della dichiarazione	

Articolo 54	43
Periodo di applicazione del tributo	43
Articolo 55	43
Riscossione	43
Articolo 56	44
Verifiche ed accertamenti	44
Articolo 57	46
Rimborsi e compensazione	46
Articolo 58	46
Funzionario Responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, riscossione coattiva e contenzioso	46
PARTE QUARTA	47
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI	I)47
Articolo 59	47
Oggetto del regolamento	47
Articolo 60	47
Soggetto attivo	47
Articolo 61	47
Indicazione analitica dei servizi indivisibili	47
Articolo 62	47
Presupposto dell'imposta	47
Articolo 63	48
Soggetti Passivi	48
Articolo 64	48
Base Imponibile	48
Articolo 65	49
Determinazione delle aliquote	49
Articolo 66	50
Detrazioni	50
Articolo 67	51
Riduzioni ed esenzioni	51
Articolo 68	51
Dichiarazione	51
Articolo 69	52
Versamento	
Articolo 70	52
Accertamenti	
Articolo 71	53
Rimborsi e compensazione	53

Articolo 72	54
Funzionario Responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, ris	cossione coattiva e contenzioso 54
PARTE QUINTA	55
NORME COMUNI IUC	55
Articolo 73	55
Funzionario Responsabile	55
Articolo 74	55
Sanzioni, interessi, dilazioni	55
Articolo 75	56
Disposizioni in materia di ravvedimento, autotutela, conciliazione	giudiziale ed accertamento con adesione.56
Articolo 76	56
Riscossione coattiva	56
Articolo 77	56
Contenzioso	56
Articolo 78	56
Trattamento dei dati personali	56
Articolo 79	56
Entrata in vigore e abrogazioni	56
Articolo 80	57
Clausola di adeguamento	57
ALLEGATO 1	58
TABELLA SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBAN	I58
ALLEGATO 2	
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA PO	

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Articolo 1

Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

- Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Municipale "IUC" composta da:
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Tassa sui Rifiuti (TARI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- 2. Nel disciplinare l'imposta Unica Comunale il seguente regolamento individua:
- A) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- B) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di ARSAGO SEPRIO, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 707 a 728, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.
- 4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di ARSAGO SEPRIO, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

Art. 3 - Imposta riservata allo Stato

(L 228/2012 Art. 1 comma 380 – lettera f)

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L n. 201/2011.

2. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 4 - Soggetto passivo

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2 e D. Lgs. 23/2011 art. 9)

- 1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
- 2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 5 - Presupposto di applicazione

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

- Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di ARSAGO SEPRIO, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011.
- 4. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 5. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92 e nell'articolo 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni (facoltà previste dall'articolo 59 del d. lgs. 446/97):

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9.1.63, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; l'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- 6. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 6 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

- 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili definiti dall'art. 817 del Codice Civile classificati nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
- 3. In presenza di più immobili a destinazione pertinenziale appartenenti alla medesima categoria catastale ed in assenza di comunicazioni da parte del contribuente, ai fini dell'applicazione

dell'aliquota per l'abitazione principale e relativa detrazione, si considera pertinenza l'immobile con il valore catastale maggiore.

Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

(DL 201/2011 Art. 13 commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. 504/92 art. 5)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	65
D 5 (istituti di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

- 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
- 3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

- 4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500:
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000"

Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs. n. 504/92 art. 5)

- 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini del versamento dell'Imposta Municipale Propria (facoltà prevista dall'art. 59 del d.lgs. 446/97).
- 5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
- I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il
 contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura
 superiore rispetto agli stessi.

7. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati aumentati dell'incremento subito dall'indice ISTAT nel mese di gennaio dell'anno di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 9 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.

Art. 10 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze (DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

- 1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 8.
- 2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3. Il Consiglio Comunale può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 4. La suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 27/07/1977, N. 616.

Art. 11 – Unità immobiliari concesse in uso gratuito.

(D.L. 201/2011 – Art. 13 – comma 2)

- 1. E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
- 2. Condizioni necessarie per l'equiparazione sono le seguenti:
 - che il familiare (comodatario) abbia la residenza anagrafica e la dimora in tale abitazione;
 - che il familiare (comodatario) non sia proprietario in nessuna percentuale di tale abitazione;
 - che sia stato stipulato un contratto di comodato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. nr. 131/86, art. 5, comma 4 (Testo Unico sulle imposte di Registro);
- 3. Per godere di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione di variazione allegando copia del contratto di comodato.
- 4. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita dell'immobile concesso in uso gratuito, risultante in catasto non eccedente il valore di euro 400,00 (QUATTROCENTO).
- 5. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 12 - Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione (DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

- 1. L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione e relative pertinenze oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- 2. Ai sensi del comma 12-quinquies, dell'articolo 4, del D.L. 02/03/2012, n. 16, come inserito in sede di conversione dalla Legge 26/04/2012, n. 44, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario.

Art. 13 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici

(DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

- 1. L'imposta municipale propria non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008.

Art. 14 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

e dai cittadini italiani residenti all'estero (Previsione facoltativa DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

- 1 Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da:
 - a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; è richiesta l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero AIRE.
- 2. L'assimilazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita dichiarazione.

Art. 15 – Unità immobiliari possedute dal personale appartenente alle forze armate ed alla carriera prefettizia

(DL 201/2011 – Art. 13, comma 2 – lettera d)

1. L'imposta municipale propria non si applica, altresì ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 16 - Esenzioni e altre forme di agevolazione

(D. Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

- 2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
- 3. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
- 4. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.lgs 30.11.1992, n. 504, si dispone, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- 5. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.lgs n. 504 del 30.11.1992, concernente gli immobili di proprietà di enti non commerciali, si applica sia che gli immobili siano utilizzati dall'ente in questione, sia che gli stessi siano concessi in uso gratuito o in comodato ad altri soggetti sempre per le finalità di cui al suddetto art. 7 lett.i).
- 6. In merito all'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applicano, dal 01/01/2013, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 come inserito dalla Legge di conversione del 24/03/2012 n. 27.
- 7. Ai sensi del comma 708 dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011.
- 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione, anche fotografica, alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

9. Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni sopra prescritte.

Art. 17 – Denunce

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 ter L. 147/2013 Art. 1 commi 719 e 720)

- 1 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- 2 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 3. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
- 4. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal comma predente

- 5. Le dichiarazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili presentate sino alle variazioni relative all'anno 2011 sono valide in quanto compatibili con l'Imposta Municipale Propria.
- 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni introdotte ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili dall'articolo 37, comma 53 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248, e dall'articolo 1, comma 174, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), per cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
- 7. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai dell'Imposta Municipale Propria. L'Ufficio chiederà copia della dichiarazione di successione nel caso in cui la stessa non perverrà dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (articolo 15, comma 2 della legge n. 383/2001).
- 8. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2013.
- 9. L'aver adibito un'unità immobiliare ad abitazione principale in base alle casistiche sopra descritte negli articoli da 9 a 12 deve, comunque, risultare da apposita denuncia
- 10. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
- 11. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
- 12. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.
- 13. Il responsabile potrà anche chiedere copia fotostatica integrale o parziale dell'eventuale atto che ha originato le variazioni di cui sopra.

Art. 18 - Versamenti

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 bis - D.Lgs 23/2011 art. 9 e L. 147/2013 Art. 1 comma 721)

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione.

- 2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Nel Comune di Arsago Seprio il versamento dell'imposta è effettuato utilizzando esclusivamente il Modello F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune, corrispondente a A441.
- 4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 10,00 (EURO DIECI/00=). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso. In quest'ultimo caso colui che ha versato anche per tutti gli altri contitolari dovrà fornire copia della ricevuta di versamento all'ufficio.
- 6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 7. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
- 8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
- 9. I versamenti dell'acconto e del saldo potranno essere effettuati secondo i criteri previsti dal comma 12 bis dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011:
 - ACCONTO: è versato, entro il termine prestabilito, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - SALDO: è versato, entro il termine prestabilito, a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per il periodo d'imposta di riferimento.
- Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.
 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni

di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 19 Attività di controllo ed interessi moratori

(L. 296/2006 Art. 1 commi 161 e 162 - L. 147/2013 Art. 1 commi 722 e 723)

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, c. 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
- 2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
- 3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore incrementato di 2,5 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

5. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma precedente al fine delle successive regolazioni per i comuni in sede di Fondo di solidarietà comunale.

Art. 20 - Rimborsi e compensazione

(L. 296/2006 Art. 1 commi 164 - L. 147/2013 Art. 1 commi 724 e 726)

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse previsto al comma 3 del precedente articolo, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,00 (EURO DIECI/00==).
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
- 5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
- 6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma precedente.

Art. 21 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.lgs n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
- 2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi per effetto delle quali consegue un regime di inedificabilità in salvaguardia o a titolo definitivo, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali e' stata corrisposta l'imposta.
- 3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato: per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo nel quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'imposta versata dalla data del provvedimento come sopra specificato con il quale si dichiara la inedificabilità dell'area.
- 4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessione e/o autorizzazioni per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanisticoedilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - **b)** non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
- 5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate.
- 6. La domanda deve essere presentata entro il termine di 3 anni dalla data di efficacia dei provvedimenti con i quali le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Art. 22 – Regolazioni di imposta tra Stato e Comune

(L. 147/2013 Art. 1 commi 725 e 727)

 A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 23 - Potenziamento dell'ufficio tributi

- 1. Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, una percentuale sui maggiori proventi riscossi per IMU nell'anno precedente in seguito all'attività di accertamento/liquidazione da destinarsi al potenziamento dell'ufficio e all'attribuzione di compensi incentivanti per il personale addetto.
- 2. La Giunta Comunale stabilisce la percentuale complessiva dei maggiori proventi riscossi da destinarsi alle finalità di cui al comma 1), rimandando per quanto di competenza, alla contrattazione decentrata a livello di Ente.

Articolo 24

Funzionario Responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, riscossione coattiva e contenzioso

1. Nella parte quinta del regolamento in oggetto sono disciplinate le norme relative al funzionario responsabile, alle sanzioni applicabili, all'accertamento con adesione, alla riscossione coattiva ed al contenzioso relative alla luc (comprendente i tributi IMU, TARI E TASI).

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 25

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n° 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al sevizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n°147/2013.
- 3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n°158/99.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26

Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gen naio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 27

Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di unità immobiliari "locate ammobiliate" si presume che l'utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 53.
- 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o la aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.

Articolo 29

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento anche se di fatto non utilizzati. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e in ogni caso tutti quelli nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di una attività.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute, riferibile alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati,
 o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 34 comma 3 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibiti ad attività sportiva
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 31

Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 10% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Articolo 33

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esenzione di cui sopra è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 53 le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

2. In presenza di locali ove si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie degli stessi da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, solo ed esclusivamente agli specifici locali, le percentuali di riduzione di cui alla seguente tabella:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
Attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi	10%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	10%

- 3. L'esenzione di cui al precedente comma 2 è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 53:
 - a) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno solare precedente, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Tali quantitativi dovranno essere comunicati entro il mese di marzo di ogni anno, in caso contrario vi sarà la decadenza dal beneficio.
- 4. In caso di mancata indicazione in denuncia di quanto sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decoreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.

Articolo 35

Tariffa del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i

criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 36

Determinazione della base imponibile

- In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares.
- 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2913, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile
- 3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 37

Istituzioni scolastiche statali

 Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008. 2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo in base all'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013.

Articolo 38

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
- 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.

Articolo 39

Determinazione delle tariffe del tributo

- Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 4. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/99.
- 7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato:
- b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
- 8. Ai sensi del comma 652, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile procedere all'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; è altresì possibile non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Piano finanziario

- 1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare potenziale produttività di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda dell'effettiva diversa destinazione d'uso.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.

Articolo 42

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

- 2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
- 3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 55 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
- 4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 6. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate", per le quali non è stata presentata dichiarazione annuale ai sensi art. 53, comma 3 del presente regolamento, nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:
- 1 componente per superfici sino a 45 mq
- 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
- 3 componenti per superfici tra 85,01 mg e 120 mg
- 4 componenti per superfici tra 120,01 mg e 150 mg
- 5 componenti per superfici tra 150,00 mq e 200 mq
- 6 componenti per superfici oltre 200 mq.
 - E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor e/o maggior numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile.
- 7. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

Zone non servite

- 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale, siano esse pubbliche che private.
- 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

- 3. Nelle zone nella quali non è effettuato il servizio la tariffa è dovuta nelle seguenti misure in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 501 a 1000 mt;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1001 a 3000 mt;
 - in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 3001 a 4000 mt;
 - in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori a 4000 mt., estendendo la stessa casistica a coloro che non sono raggiungibili tramite strade del Comune di Arsago Seprio.
- 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 53 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

Articolo 45

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata

- in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31.01.2015.
- 2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Riduzioni per rifiuti avviati al recupero

- 1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
- 2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett t) del Decreto Legislativo 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati con esclusione degli imballaggi secondari e terziari avviata al recupero per il 10% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
- 4. Al fine di ottenere tale agevolazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, nonché la superficie nella quale viene prodotto esclusivamente il rifiuto avviato al recupero. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare oltre all'attestazione di cui al comma 1, copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario.
- 5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
- 6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Riduzioni tariffarie

- Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi :
- a. Abitazioni con unico occupante riduzione del 30%
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di non residenti - riduzione del 20%
- c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di residenti - riduzione del 10%
- d. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività - riduzione del 20%
- e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20%
- f. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20%
- 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 48

Altre riduzioni ed esenzioni

- 1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
- Per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con ISEE non superiore a 14.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%.
- Per tutti gli esercizi pubblici (bar), diversi dalle sale giochi, che non hanno installato o provvedono ad eliminare dal proprio locale le apparecchiature da gioco tipo slot machine, video poker e simili, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 30%. Per usufruire della presente agevolazione è necessario presentare entro il 31/12/2014 richiesta scritta attestante l'assenza nel proprio esercizio delle apparecchiature di cui sopra o l'avvenuta eliminazione delle stesse, corredata della documentazione che ne prova la rimozione. L'Ufficio Tributi potrà inviare gli agenti di Polizia Locale per la verifica di quanto dichiarato dal contribuente. L'agevolazione per l'anno 2014 sarà applicata per tutta l'annualità d'imposta per coloro che non hanno installato nei propri locali apparecchiature

elettroniche per il gioco d'azzardo lecito, mentre per coloro che le disinstalleranno entro il 31/12/2014 la suddetta agevolazione sarà applicata sul saldo della tassa dovuta per l'annualità 2014."

- 2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:
- a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
- b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto
- 3. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- 4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 49

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2. La riduzione prevista dal comma 1 art. 48 non può essere cumulata con nessun altra riduzione od agevolazione.
- 3. La riduzione complessiva, salvo quanto previsto dal precedente comma, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.

Articolo 50

Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Tributo provinciale

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 52

Obbligo di dichiarazione

- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per gli immobili dati in "affitto ammobiliato" dal proprietario dell'immobile, sempre che non venga presentata la dichiarazione annuale di cui all'art. 53 comma 3 del presente regolamento
 - c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetti anche per gli altri.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

- La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne ha determinato l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
- 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico o indirizzo email, l'eventuale diverso indirizzo presso il quale inviare comunicazioni) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, il titolo qualificativo dell'occupazione, i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione:
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- 4. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nel caso in cui l'utilizzo temporaneo sia di durata superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale nella quale dovranno essere riportati per ogni unità immobiliare data in affitto:
 - a) i dati catastali, il numero civico e il numero dell'interno ove esiste
 - b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) degli occupanti
 - c) la data di inizio e fine occupazione documentata dal contratto di locazione e comunicazione di estinzione dello stesso.
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., eventuale recapito telefonico o email) codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentate o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali , il numero civico e il numero dell'interno ove esiste, dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- 6. Nel caso in cui il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte oggetto della dichiarazione di cui al presente articolo nasca da contratto di locazione o di comodato d'uso, lo stesso va allegato in copia.
- 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, firmata e accompagnata da copia della carta d'identità, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di attivazione di un sistema di presentazione telematica il Comune provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.
- 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.
- 9. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 10. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu/TARES, per i quali non sono intervenute variazioni, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Periodo di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo precedente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 55

Riscossione

- Il tributo è versato direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/97
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 2 rate con scadenza 16 giugno, 16 dicembre. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi altrimenti è arrotondato all'euro inferiore, in base a quanto previsto dal comma

166, art. 1, della L. 296/2006. Limitatamente all'annualità 2014, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate con scadenza 31 luglio 2014, 31 ottobre 2014 e 28 febbraio 2015. L'importo del primo e del secondo acconto (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) è determinato nella misura del 33% della Tarsu/Tares 2013 (per detenzioni o possessi iniziati nel corso del 2014, l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente). L'importo del saldo (da richiedere con avviso emesso e recapitato a cura del Comune) è pari alla Tari dovuta per l'anno 2014 al netto degli importi richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) per gli acconti. Ai predetti importi (acconti e saldo) va applicato il tributo provinciale (Tefa).

- 4. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso, verrà inviato atto di intimazione al pagamento, maggiorato delle spese postali. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 gg dal ricevimento dell'intimazione.
- 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
- 7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore a € 5,00.

Articolo 56

Verifiche ed accertamenti

- 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 53 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In

caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 73 del presente regolamento.
- 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale intestato al comune o modello di pagamento unificato.
- 5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di sanzioni ed interessi è inferiore a € 12,00 annui.

Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
- 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, hanno decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore a € 12,00 (comprensivo di interessi)

Articolo 58

Funzionario Responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, riscossione coattiva e contenzioso

 Nella parte quinta del regolamento in oggetto sono disciplinate le norme relative al funzionario responsabile, alle sanzioni applicabili, all'accertamento con adesione, alla riscossione coattiva ed al contenzioso relative alla luc (comprendente i tributi IMU, TARI E TASI).

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 59

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 60

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Articolo 61

Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 62

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Soggetti Passivi

- 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Per i proprietari, in mancanza di dichiarazione, il titolare dell'unica obbligazione tributaria TASI, è il soggetto titolare TARI. Nel caso in cui non venga individuato per l'unità immobiliare nessun titolare dell'unica obbligazione tributaria, l'imposta può essere corrisposta da ciascun contitolare in base alla percentuale di possesso.
- 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 64

Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Determinazione delle aliquote

- 1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge
 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nella lettera b), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
- d) Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili
- 2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 677 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
- 3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 8, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 9, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Detrazioni

- 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
- A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- B) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

 Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- C) PER ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- D) PER TUTTI GLI IMMOBILI EQUIPARATI PER LEGGE E/O REGOLAMENTO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DEGLI STESSI
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale in base alle condizioni stabilite all'articolo 10 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
 - l'unità immobiliare oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008:
- le unità immobiliari possedute dal personale appartenente alle forze armate ed alla carriera prefettizia che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 14 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- 2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Riduzioni ed esenzioni

- 1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo:
- 2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 68

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. Il comune metterà a disposizione appositi modelli per la dichiarazione TASI

Articolo 69

Versamento

- 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
- 2. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- 3. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.
- 4. Il comune mette a disposizione un canale telematico per agevolare il contribuente negli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione nonché al relativo versamento.
- 5. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate:
 - la prima, con scadenza 16 giugno, pari al 50% dell'imposta applicando le aliquote e detrazioni dell'anno in corso se già deliberate, o le aliquote e detrazioni dell'anno precedente se non deliberate;
 - la seconda, con scadenza 16 dicembre a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.

Potrà essere effettuato il versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

6. Non si procede al versamento per somme annue inferiori a € 5,00.

Articolo 70

Accertamenti

- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 693 della legge 147/2013 può invitare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
- 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

- 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo come previsto dal successivo art. 14.
- Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Rimborsi e compensazione

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, hanno decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui, comprensivi di interessi, inferiori a euro 12,00.
- 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle a debito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 72

Funzionario Responsabile, sanzioni, accertamento con adesione, riscossione coattiva e contenzioso

7. Nella parte quinta del regolamento in oggetto sono disciplinate le norme relative al funzionario responsabile, alle sanzioni applicabili, all'accertamento con adesione, alla riscossione coattiva ed al contenzioso relative alla luc (comprendente i tributi IMU, TARI E TASI).

PARTE QUINTA

NORME COMUNE IUC

Articolo 73

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo IMU, TARI e TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 74

Sanzioni, interessi, dilazioni

- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. ed ai precedenti art. 56 e 70, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 7. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Disposizioni in materia di ravvedimento, autotutela, conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione.

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997 e delle disposizioni regolamentari contenute nel Titolo III del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate, nonché quanto previsto dal Titolo II del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate in tema di ravvedimento operoso, autotutela, conciliazione giudiziale.

Articolo 76

Riscossione coattiva

- 1. In caso di:
 - omesso versamento degli avvisi di accertamento IMU, TARI E TASI
 - omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi del precedente art. 74, comma 4

entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 77

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni.

Articolo 78

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi IMU, TARI E TASI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Articolo 79

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2014.

- 2. Dalla stessa data è soppresso il tributo TARSU. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplina l'entrata soppressa.
- 3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 80

Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi:
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni fino a 5.000 abitanti

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali
- 09. Banche ed istituti di credito
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club